



ACI Informatica
Innovativi per tradizione



RDO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI SEMPLIFICATO

Versione 1.5



Sommario

1	DEFINIZIONI E NORME GENERALI	4
1.1	DEFINIZIONI	4
1.1.1	ACI Informatica	4
1.1.2	Rappresentanza di ACI Informatica	4
1.1.3	Appaltatore	4
1.1.4	Responsabile del Contratto	4
1.1.5	Documenti contrattuali	4
1.1.6	DUVRI e PSC	5
1.1.7	Servizio	5
1.2	DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI	5
1.3	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	5
1.4	PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA	6
1.5	USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI, SOFTWARE E COPYRIGHT	7
1.5.1	Uso di licenze	7
1.5.2	Proprietà industriale e commerciale	7
1.5.3	Proprietà, copyright, software	8
1.6	DOVERE DI RISERVATEZZA	9
1.7	DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO	10
1.8	CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO	10
1.9	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
2	ESECUZIONE DEL SERVIZIO	11
2.1	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
2.2	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	11
2.3	VERIFICA DI CONFORMITÀ E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO	11
2.4	SORVEGLIANZA	12
2.5	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	12
2.6	SICUREZZA	13
2.6.1	Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	13
2.6.2	Regole comportamentali per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di ACI Informatica	14
2.6.3	Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole	15
2.6.4	Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di ACI Informatica	15
2.7	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	16
2.7.1	Generalità	16



2.7.2	Trattamento economico del personale	17
2.7.3	Tutela del personale e relative provvidenze	18
2.7.4	Prova degli adempimenti	18
2.7.5	Orario di lavoro	19
2.8	COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITÀ DI ACI INFORMATICA	19
3	PREZZI CONTRATTUALI	20
3.1	Remuneratività dei prezzi contrattuali	20
4	ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO E CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI	21
4.1	Responsabilità e danni	21
4.2	Penali	21
4.3	Modalità di fatturazione e pagamento. Interessi sui pagamenti	23
4.4	Tracciabilità dei flussi finanziari	25
4.5	Cessione dei crediti	27
4.6	Imposte e tasse	27
4.7	Adempimenti ex art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241	28
5	SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO	29
5.1	Risoluzione del Contratto	29
5.2	Recesso dal Contratto	30
6	LEGGE APPLICABILE	30



1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1 ACI Informatica

ACI Informatica S.p.A. (nel seguito denominata "*ACI Informatica*" o "*Stazione Appaltante*").

1.1.2 Rappresentanza di ACI Informatica

Per "Rappresentanza di ACI Informatica S.p.A." si intendono il Responsabile Unico del Progetto di ACI Informatica (nel seguito denominato anche "*RUP*" o "*Responsabile Unico del Progetto*") ed il Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto di ACI Informatica (di seguito anche "*RE*" o "*Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto*").

1.1.3 Appaltatore

Per "Appaltatore" si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di appalto, si impegna ad eseguire il Servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell'Appaltatore, designato all'atto della accettazione del Contratto, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del Servizio.

1.1.5 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:



- a) Contratto di appalto di servizi: il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo.
- b) Offerta economica allegata al contratto, con elenco dei prezzi, i.e. il documento che contiene i prezzi unitari delle componenti oggetto del Servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole prestazioni.
- c) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi Semplificato: il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di servizi.
- d) Specifiche Tecniche e Capitolati Tecnici, contenente le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione dei servizi forniti.

1.1.6 DUVRI e PSC

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

1.1.7 Servizio

Con il termine "Servizio", si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall'Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti, il cui scopo può essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attività di ACI Informatica), secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.

1.2 Difformità tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità o incompatibilità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.1.5, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle compe-



tenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di ACI Informatica coloro della cui opera si avvarrà l'Appaltatore ai fini dell'espletamento del Servizio ad esso affidato, intendendosi ACI Informatica del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Appaltatore, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per tutta la durata del Contratto, inoltre, l'Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima ACI Informatica alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.4 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne ACI Informatica da ogni responsabilità per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti da ACI Informatica a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.



1.5 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti, software e copyright

1.5.1 Uso di licenze

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo ACI Informatica e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del Servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto.

1.5.2 Proprietà industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ACI Informatica da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto e, a tal fine assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

L'Appaltatore si impegna a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale in capo ad ACI Informatica. Tali diritti restano di esclusiva titolarità della stessa ACI Informatica. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a non fare – direttamente o per interposta persona – alcun uso delle competenze di ACI Informatica non espressamente autorizzato, o che possa – anche indirettamente - recare danno o pregiudizio ad ACI Informatica, o per finalità estranee all'attuazione ed esecuzione del Contratto, o secondo modalità diverse da quelle previste dal Contratto stesso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.



1.5.3 Proprietà, copyright, software

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore riconosce ed accetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodotti dall'Appaltatore e/o dai suoi ausiliari per ACI Informatica in esecuzione del Contratto e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà di ACI Informatica, senza bisogno di ulteriori formalità, e che quest'ultima ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dell'Appaltatore ad esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprietà di ACI Informatica sui prodotti software e/o informatici in genere si intende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e consegnati dall'Appaltatore a ACI Informatica nell'ambito dell'esecuzione del Servizio.

E' fatto quindi divieto all'Appaltatore di utilizzare, concedere l'uso a terzi, vendere o concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del Contratto.

Ferma restando la paternità dell'opera in capo all'Appaltatore, la Stazione Appaltante acquisisce – interamente, gratuitamente, incondizionatamente e definitivamente - il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalità specificate nel Contratto e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.



I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i codici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto, indicando esplicitamente quali software di proprietà di Terzi sono stati eventualmente utilizzati. Tale consegna, che dovrà avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta della Stazione Appaltante, dovrà essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovrà essere completata con una lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software sviluppato alla data.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.6 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, etc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di ACI Informatica, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di ACI Informatica, salvo esplicito benestare di ACI Informatica stessa.

Tutte le notizie relative alle attività comunicate da ACI Informatica o, comunque, apprese dall'Appaltatore e dal suo personale durante l'esecuzione del Contratto e/o in forza di esso e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dall'appalto.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto



dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo legittima ACI Informatica alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.7 Divieto di cessione di contratto

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.8 Codice Etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Appaltatore stesso, in relazione all'esecuzione del Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it, nella sezione Trasparenza, e sul Portale Acquisti. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto, e legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

1.9 Trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalità di cui al Contratto dovranno essere gestite in coerenza con la normativa vigente in materia di trattamento e di protezione dei dati personali.

Ai fini dell'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, ACI Informatica potrebbe acquisire e trattare i dati personali riferiti ai dipendenti e ai collaboratori dell'Appaltatore.



A tal proposito, l'Appaltatore assicura di aver reso adeguata informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, agli interessati, manlevando espressamente ACI Informatica da ogni responsabilità derivante dall'illegittima comunicazione dei dati personali riferiti agli stessi.

2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Avvio dell'esecuzione del Contratto

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Rappresentanza di ACI Informatica per l'avvio dell'esecuzione del Contratto.

2.2 Obblighi dell'Appaltatore nell'espletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità nazionali, vigenti alla data dell'espletamento del Servizio medesimo.

L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessari per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente in capo alla Stazione Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di ACI Informatica; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

2.3 Verifica di conformità e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da ACI Informatica solo dopo il positivo superamento della verifica di conformità, avente ad oggetto la rispondenza del Servizio alle Specifiche Tecniche, e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie dell'Appaltatore.



2.4 Sorveglianza

ACI Informatica ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di ACI Informatica, la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da ACI Informatica stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. A tal fine, il personale di ACI Informatica all'uopo autorizzato può accedere in ogni momento, durante il normale orario di lavoro, nei luoghi ove si svolgono le suddette attività.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di ACI Informatica, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità del Servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ivi inclusa l'utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali.

2.5 Svolgimento delle attività

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali, gli impianti, le installazioni e tutti i mezzi e strumenti di proprietà di ACI Informatica, comunque interessati dal Servizio, e a provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione ad ACI Informatica e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di ACI Informatica e previo accertamento dei danni e specifico benessere da parte di ACI Informatica stessa.

ACI Informatica si riserva in ogni caso la facoltà di accettare le riparazioni o ripristini subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per l'esecuzione dei quali l'Appaltatore medesimo dovrà fornire tutta la necessaria assistenza.



2.6 Sicurezza

2.6.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ACI Informatica si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Il RUP compie, su delega della Stazione Appaltante, in coordinamento con il RE, ove diverso dal RUP, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano l'Appaltatore dalla piena e completa responsabilità che gli compete.

Le prestazioni contrattuali che dovranno essere svolte presso gli uffici di ACI Informatica dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. L'accesso negli uffici di ACI Informatica e la disponibilità dei relativi ambienti, in relazione e ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, saranno consentiti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso. In relazione a ciò, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle suddette prestazioni, gli uffici di ACI Informatica continueranno a essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di ACI Informatica e/o di terzi autorizzati. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le summenzionate prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ACI Informatica e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, e nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.

Il personale dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilità all'interno degli immobili di ACI Informatica. Il personale preposto all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto da svolgersi presso gli uffici e gli ambienti di ACI Informatica potrà accedervi previa comunicazione ad ACI Informatica dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, e sarà dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di una tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecuzione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione della Stazione Appaltante. Il suddetto personale e i sud-



detti lavoratori si impegnano, nella frequentazione degli uffici e degli ambienti di ACI Informatica, a portare in modo visibile tale tessera di riconoscimento.

L'Appaltatore è tenuto a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, e a garantire il rispetto, da parte del personale stesso, delle disposizioni interne di ACI Informatica. In particolare, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 81/08 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto copia integrale del 'Piano di Emergenza Sicurezza – Piano di emergenza per tutto il personale' relativo alle sedi di ACI Informatica presso cui andranno svolte le attività contrattuali, e di averne acquisito piena e adeguata conoscenza, e si obbliga a rispettarne e a farne rispettare integralmente i relativi contenuti dal proprio personale, e a far sì che il proprio personale si obblighi ad adottare tutte le misure previste dalle prescrizioni delle vigenti norme antinfortunistiche e dalle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, ACI Informatica ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.6.2 Regole comportamentali per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di ACI Informatica

L'accesso da parte di personale dell'Appaltatore e subappaltatore alla rete ed ai sistemi di ACI Informatica nonché l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer, reti, software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto e sono sempre vincolati al rispetto delle regole di uso "sicuro" stabilite da ACI Informatica, tra cui le seguenti regole comportamentali:

- a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dell'ambito assegnato e limitatamente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni strumentali all'espletamento dell'attività oggetto del Contratto;
- b) le credenziali per l'accesso ai sistemi sono strettamente personali, non devono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di ACI Informatica, comunicate al momento della loro consegna;
- c) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da ACI Informatica sul server aziendale, se prevista per l'espletamento delle attività del Contratto, non deve essere



utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attività oggetto del Contratto, né per attività estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);

d) nei casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali messaggi *e-mail* contenenti dati che ACI Informatica classifica ad uso Ristretto, ammessi se finalizzati all'espletamento delle attività oggetto del Contratto, possono essere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittografia.

A tale scopo si rimanda anche al "Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)" che fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi di cui si tratta.

2.6.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, ACI Informatica attua un monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, ACI Informatica si riserva il diritto di revocare, anche con effetto immediato, l'autorizzazione di accesso ai propri sistemi informativi/informatici per l'Appaltatore ed il suo personale.

ACI Informatica inoltre segnalerà alla competente Autorità Giudiziaria, quelle costituenti un'ipotesi di reato.

2.6.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di ACI Informatica

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di ACI Informatica e/o all'accesso ai sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di ACI Informatica facenti parte dell'ambito delle attività del Contratto, l'Appaltatore deve fornire ad ACI Informatica:

- a) al momento della destinazione del proprio personale sulle attività, la dichiarazione sottoscritta di avvenuta formazione/informazione, per il proprio personale individuato e destinato ad operare nelle attività del Contratto, sulle norme per la sicurezza delle informazioni applicabili al Contratto stesso (impegni, regole comportamentali, tracciabilità e conseguenze);
- b) al momento dell'autorizzazione all'accesso per il personale dell'Appaltatore, la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza delle informazioni, sottoscritta dal personale individuato.



In assenza di tali adempimenti, non sarà possibile dare seguito all'autorizzazione di accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e ACI Informatica si riserverà di risolvere il Contratto d'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.7 Personale addetto al Servizio

2.7.1 Generalità

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto con personale idoneo, qualificato e specializzato, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto.

I lavoratori impiegati nell'espletamento del Servizio – assunti a tempo determinato o indeterminato dall'Appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali ACI Informatica, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del Servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò, l'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare ACI Informatica da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione Appaltante.

A seguito di esplicita richiesta di ACI Informatica, l'Appaltatore dovrà comprovare la corresponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essi relativa.

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso aggiuntivo se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di ACI Informatica ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per ACI Informatica - di quel personale per il quale ACI Informati-



ca avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti possono essere ulteriormente regolamentati nelle Specifiche Tecniche.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatore dovrà provvedere all'allontanamento e/o alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, etc. allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento del Servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà consegnare a ACI Informatica l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali ACI Informatica- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro ("LUL") dei datori di lavoro.

L'Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato nello svolgimento del Servizio.

L'Appaltatore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identificazione (da concordare con ACI Informatica) che rendano evidente il nome della Ditta di appartenenza.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.

Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature ACI Informatica (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento del Servizio.

L'Appaltatore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.

2.7.2 Trattamento economico del personale



L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l'espletamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili vigenti ai sensi dell'art. 2070 del c.c. nonché ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 36/2023 alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, e le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore è il solo responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

L'Appaltatore dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto a presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui alla Legge n. 266/2002 e s.m.i. o Dichiarazione Sostitutiva attestante l'assolvimento, da parte dell'Appaltatore stesso, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima ACI Informatica alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.7.3 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.7.4 Prova degli adempimenti

L'Appaltatore, ove ACI Informatica lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte di ACI Informatica non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.



2.7.5 Orario di lavoro

Le attività oggetto del Contratto verranno normalmente eseguite nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale ACI Informatica, salvo diversa previsione nell'offerta o nel Contratto.

Eventuali attività che, per ragioni di erogazione del Servizio, dovessero essere eseguite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per l'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto e regolato dal Contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, l'Appaltatore intendesse effettuare le attività nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne richiesta con congruo anticipo a ACI Informatica.

ACI Informatica si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno l'esecuzione delle attività nell'orario di lavoro richiesto.

2.8 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di ACI Informatica

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e, comunque, in modo da non ostacolare l'attività svolta direttamente da ACI Informatica e da altri fornitori o appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, l'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti fornitori e appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attività e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o compensi da parte dell'Appaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Appaltatore durante tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni medesime.



3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comunque necessarie per l'esecuzione del Contratto sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nel Contratto. I prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, interamente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito a regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo a cui è destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di ACI Informatica, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali indicati nel Contratto e che coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto e dei quali l'Appaltatore ha tenuto conto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Pertanto l'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali indicati nel Contratto relativi alle prestazioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime

3.2. Revisione prezzi

È ammessa la revisione prezzi con le modalità definite nel Contratto in accordo con l'art 60 del D.Lgs. 36/2023



4 ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO E CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilità e danni

Per tutta la durata di svolgimento del Servizio e fino al termine del rapporto contrattuale, l'Appaltatore è responsabile dei danni arrecati a persone e cose di ACI Informatica e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto.

L'Appaltatore assume nei confronti di ACI Informatica la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

In caso di subappalto, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ACI Informatica, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna a tenere ACI Informatica indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o di ACI Informatica, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verificano, l'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.

4.2 Penali

In caso di ritardo o di difformità nell'esecuzione e nel completamento del Servizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto, l'Appaltatore dovrà corrispondere a ACI Informatica una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potrà altresì prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potrà comportare l'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel Contratto medesimo, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque denominati,



laddove l'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il Servizio nel rispetto del termine finale.

E' espressamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali precisate nel Contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Appaltatore in relazione al Contratto.

Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e comunicate dall'Appaltatore stesso ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa.

ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:

- qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intero Servizio. In ogni caso non saranno applicate penali superiori al 10% del corrispettivo complessivo del Contratto ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

I provvedimenti di applicazione delle penali saranno comunicate tempestivamente all'ANAC ai fini dell'iscrizione sul Casellario Informatico di cui alla delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023 e del D.Lgs. 36/2023.

L'applicazione delle penali, non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto. Peraltro, la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382



del Codice Civile, nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere l'ammontare di eventuali oneri che ACI Informatica dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

4.3 Modalità di fatturazione e pagamento. Interessi sui pagamenti

La fatturazione sarà effettuata elettronicamente secondo il formato "FatturaPA" nei termini previsti dalla normativa vigente secondo le modalità generali qui di seguito elencate, fermo restando che tali modalità potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in relazione alle specificità:

- tutti i servizi *task* chiavi in mano e tutti i servizi *task* saranno fatturati mensilmente sulla base dello stato di avanzamento;
- tutti i servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive giornate erogate dalle diverse figure professionali;

La fatturazione del corrispettivo relativo al Servizio verrà effettuata con riferimento al consuntivo dei servizi oggetto del Contratto correttamente eseguiti dall'Appaltatore, collaudati con esito positivo, e accettati da ACI Informatica ai sensi del precedente art. 2.3, e sulla base dei parametri quantitativi.

In particolare, il pagamento del corrispettivo relativo al Servizio sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall'Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAL mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto). Il SAL dovrà essere redatto dall'Appaltatore sul modello predisposto dal RE di ACI Informatica, anche se sulla base di eventuali documenti preparatori e di computo predisposti dall'appaltatore e verificati dal Responsabile del Contratto nominato dall'Appaltatore. Il SAL di ciascun mese (o della diversa periodicità stabilita nel Contratto) dovrà essere presentato dall'Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo al periodo di riferimento. Il SAL sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di ACI Informatica entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore. Il SAL approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivi-



tà; in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L'Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato.

Ciascuna fattura elettronica, che dovrà essere emessa e resa disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente, dovrà

- (i) indicare espressamente la causale del pagamento,
- (ii) contenere i riferimenti al Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara),
- (iii) essere emessa secondo il formato "FatturaPA" nei confronti di: ACI Informatica S.p.A., Via Fiume delle Perle n. 24 – 00144 ROMA, Codice Fiscale: 00405030586, Partita IVA: 00883311003, Codice Univoco della Pubblica Amministrazione **N5BL4E**.

Nella Sezione Dati contratto (2.1.3) della fattura elettronica devono essere valorizzati i seguenti dati:

- (2.1.3.2) Numero ordine
- (2.1.3.3) Data dell'ordine
- (2.1.3.7) Codice CIG

inoltre, nel campo (2.2.2.7) Esigibilità IVA deve essere riportato il valore 'S' del file .xml, a indicare che le fatture sono state emesse in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17- ter DPR 633/72.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture elettroniche in pagamento, ACI Informatica procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente comma, non venga corrisposta da ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.

Le suddette fatture elettroniche dovranno essere corredate da una nota dell'Appaltatore attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti previsti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell'Ufficio interessato dell'Appaltatore stesso.

In esito alla positiva conclusione della verifica di conformità, l'importo delle fatture di cui al presente articolo sarà bonificato a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della loro ricezione, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle per-



sone delegate a operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187.

Il corrispettivo che l'Appaltatore dovrà indicare in fattura elettronica sarà pari al 99,50 % di quello maturato nel periodo di riferimento. La differenza dello 0,50% costituirà la ritenuta ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale a conclusione ed accettazione del Servizio, previa presentazione di regolare fattura.

ACI Informatica rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture elettroniche emesse nei confronti di ACI Informatica dovranno riportare la dicitura "fattura elettronica emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72".

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ai limiti di legge, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia S.p.A.), ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.

In caso di contestazione da parte di ACI Informatica i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità del Servizio e dell'accertamento della regolarità del Servizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto vengono riconosciuti all'Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

4.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del Servizio oggetto del Contratto devono



essere registrati dall'Appaltatore su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd "obbligo di tracciabilità"), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture elettroniche emesse, unitamente al riferimento al Contratto).

L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma determina la nullità assoluta del Contratto ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile e dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del Servizio oggetto del Contratto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del Contratto stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all'ACI Informatica ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

L'Appaltatore provvederà altresì a comunicare ad ACI Informatica – nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. L'Appaltatore dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'Appaltatore dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 'Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al Governo in materia di normativa antimafia' e s.m.i.. L'Appaltatore è obbligato a comunicare, sotto la propria esclusiva responsabilità, alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica – Direzione Acquisti e Appalti e Direzione Amministrazione Finanza e Controllo), via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4.5 Cessione dei crediti

Previa espressa accettazione di ACI Informatica, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità ad ACI Informatica della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica S.p.A. – Direzione Acquisti e Appalti e Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, via Fiume delle Perle n.° 24 – 00144 Roma, indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del credito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti di ACI Informatica.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione– da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di ACI Informatica, che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti. Decorso il suddetto termine senza che ACI Informatica abbia comunicato il proprio rifiuto alla cessione, quest'ultima si intende tacitamente accettata.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ACI Informatica potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4.6 Imposte e tasse



Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul Servizio saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

4.7 Adempimenti ex art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Qualora l'appaltatore sia risultato affidatario da ACI Informatica di uno o più contratti, per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 €, caratterizzati:

- dal prevalente utilizzo di manodopera prestata presso le sedi di ACI Informatica,
- dall'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

ACI Informatica richiederà all'appaltatore copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei servizi.

A tal fine, l'appaltatore effettuerà distinti versamenti, con F24 specifico per ACI Informatica, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

Inoltre l'appaltatore trasmetterà ad ACI Informatica entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- copia delle deleghe di pagamento
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nel servizio nel mese precedente, con:
 - o il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.
 - o l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
 - o il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione del servizio.

In caso di mancata trasmissione dei dati di cui sopra da parte dell'appaltatore ovvero appurato l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore, ACI Informatica sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non ver-



sate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Gli obblighi di cui ai commi precedenti non trovano applicazione se l'appaltatore comunica ad ACI Informatica, allegando la relativa certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) di entrambi i seguenti requisiti:

- di essere in attività da almeno 3 anni ed in regola con gli obblighi dichiarativi e di avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

In caso di subappalto gli obblighi di cui ai commi precedenti posti in capo all'appaltatore si estendono anche al subappaltatore.

5 SCIoglimento del Contratto

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto può essere risolto da ACI Informatica, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato ove si fa espresso richiamo all'articolo 1456 codice civile e alla risoluzione di diritto, e nel Contratto.

ACI Informatica si riserva di risolvere il Contratto nel caso in cui l'Appaltatore venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 31 marzo 202023 n. 36 che non consentono di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione. ACI Informatica risolverà il Contratto nel caso che siano applicate nei confronti dell'Appaltatore misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n 159 e s.m.i..



Nei casi di cui al comma precedente la risoluzione si verifica di diritto e con effetto immediato mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; ACI Informatica avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

5.2 Recesso dal Contratto

E' in facoltà di ACI Informatica, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del Servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

6 Legge applicabile

Il Contratto e tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono regolati, e saranno da interpretarsi, secondo la legge italiana.